

Indice

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia relativo al commercio dei prodotti agricoli	2
Allegato I.....	5
Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera alla Repubblica di Macedonia.....	5
Nota all'Allegato I	20
Allegato II.....	21
Concessioni tariffali accordate dalla Repubblica di Macedonia alla Confederazione Svizzera.....	21
Allegato III.....	22
Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo	22
Appendice dell'Allegato III	23
Lista dei prodotti citati al paragrafo 2 dell'Allegato III e per i quali sono applicabili condizioni diverse dal criterio dell'ottenimento integrale.....	23

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia relativo al commercio dei prodotti agricoli¹

Firmato a Zurigo il 19 giugno 2000

Pascal Couchepin
Capo della Delegazione svizzera

Signora Milijana B. Danevska
Capo della Delegazione macedone

Zurigo, 19 giugno 2000

Stimata signora Danevska

Mi prego riferirmi alle trattative sull'Accordo applicabile al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e la Repubblica di Macedonia (di seguito: Macedonia) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia e aventi per oggetto segnatamente l'applicazione dell'articolo 12 di questo Accordo.

Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Macedonia alle condizioni enunciate nell'allegato I alla presente lettera;
- II. concessioni tariffali accordate dalla Macedonia alla Svizzera alle condizioni enunciate nell'allegato II alla presente lettera;
- III. ai fini dell'applicazione degli allegati I e II, l'allegato III alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- IV. gli allegati I-III sono parti integranti del presente Accordo.

La Svizzera e la Macedonia esamineranno inoltre le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. Entrambi gli Stati si adoperano altresì per promuovere una progressiva liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli nell'ambito delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da essi sottoscritti.

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.

La denuncia, da parte della Macedonia o della Svizzera, dell'Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire dalla stessa data dell'Accordo di libero scambio.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Governo della Macedonia in merito al contenuto della presente lettera.

¹ Dal testo originale inglese.

Accordo bilaterale CH-Macedonia sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Gradisca, stimata signora Danevska, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la
Confederazione Svizzera:
Pascal Couchepin

Milijana B. Danevska
Capo della Delegazione macedone

Signor Pascal Couchepin
Capo della Delegazione svizzera

Zurigo, 19 giugno 2000

Pregiato signor Couchepin

In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera dal seguente tenore:

Mi pregio riferirmi alle trattative sull'Accordo applicabile al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: Svizzera) e la Repubblica di Macedonia (di seguito: Macedonia) svoltesi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia e aventi per oggetto segnatamente l'applicazione dell'articolo 12 di questo Accordo.

Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Macedonia alle condizioni enunciate nell'allegato I alla presente lettera;
- II. concessioni tariffali accordate dalla Macedonia alla Svizzera alle condizioni enunciate nell'allegato II alla presente lettera;
- III. ai fini dell'applicazione degli allegati I e II, l'allegato III alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- IV. gli allegati I-III sono parti integranti del presente Accordo.

La Svizzera e la Macedonia esamineranno inoltre le difficoltà che potranno insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli, impegnandosi a trovare soluzioni adeguate. Entrambi gli Stati si adoperano altresì per promuovere una progressiva liberalizzazione dello scambio di prodotti agricoli nell'ambito delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da essi sottoscritti.

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che questo Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923.

Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.

La denuncia, da parte della Macedonia o della Svizzera, dell'Accordo di libero scambio porrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire dalla stessa data dell'Accordo di libero scambio.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Governo della Macedonia in merito al contenuto della presente lettera.

Mi pregio di confermarle l'accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, pregiato signor Couchepin, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la
Repubblica di Macedonia:
Milijana B. Danevska

Allegato I

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera alla Repubblica di Macedonia

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia, la Svizzera² accorderà a quest'ultima le concessioni tariffali seguenti per i prodotti originari della Macedonia:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
0204.	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate:		
	– carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate:		
1010	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*		10.—
	– altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:		
	– – in carcasse o mezzene:		
2110	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*		10.—
	– – in altri pezzi non disossati:		
2210	– – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*		10.—
	– – disossate:		
2310	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*		10.—
	– carcasse e mezzene di agnello, congelate:		
3010	– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*		10.—
	– altre carni di animali della specie ovina, congelate:		
	– – in carcasse o mezzene:		
4110	– – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*		10.—
	– – in altri pezzi non disossati:		

² Le concessioni verranno pure accordate alle importazioni della Macedonia nel Principato del Liechtenstein finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Accordo bilaterale CH-Macedonia (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
4210	--- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* -- disossate:		10.—
4310	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)* - carni di animali della specie caprina:		10.—
5010	-- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)*		9.—
0307.	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, secchi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana:		
6000	- lumache, diverse da quelle di mare	esente	
0407.	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
0010	- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 9)*		3.—
0409.0000	Miele naturale		12.—
0601.	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: - bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:		
1010	-- tulipani		17.—
1090	-- altri - bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: -- altri:	esente	
2091	--- con boccioli o fiori	esente	
2099	--- altri	esente	
0602.	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio): - rosai, anche innestati: -- altri:		
4091	--- con radici nude		20.—

Accordo bilaterale CH-Macedonia sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
4099	--- altri		20.—
	– altri:		
	– – altri:		
ex 9091	--- con radici nude, piante da ornamento		18.—
9099	--- altri		15.—
0603.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:		
	– freschi:		
	– – dal 1° maggio al 25 ottobre:		
	– – – garofani:		
1031	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*	esente	
	---- rose:		
1041	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*	esente	
	---- altri:		
	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13)*		
1051	----- legnosi	20.—	
1059	----- altri	20.—	
0701.	Patate, fresche o refrigerate:		
	– altri:		
9010	-- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*		3.—
0702.	Pomodori, freschi o refrigerati:		
	– pomodori ciliegia (cherry):		
0010	-- dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– pomodori peretti (di forma allungata):		
0020	-- dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnos):		
0030	-- dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
	– altri:		
0090	-- dal 21 ottobre al 30 aprile	esente	
0703.	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:		
	– cipolle e scalogni:		

Accordo bilaterale CH-Macedonia (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	-- cipolline da semina:		
1011	---- dal 1°maggio al 30 giugno	esente	
	---- dal 1°luglio al 30 aprile:		
1013	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	-- altre cipolle e scalogni:		
	---- cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera):		
1020	---- dal 31 ottobre al 31 marzo	esente	
	---- dal 1°aprile al 30 ottobre:		
1021	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	---- cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:		
1030	---- dal 31 ottobre al 31 marzo	esente	
	---- dal 1°aprile al 30 ottobre:		
1031	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	---- lampagioni:		
1040	---- dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	---- dal 30 maggio al 15 maggio:		
1041	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	---- cipolle mangerecce con un diametro di 70 mm o più:		
1050	---- dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	---- dal 30 maggio al 15 maggio:		
1051	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	---- cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:		
1060	---- dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	---- dal 30 maggio al 15 maggio:		
1061	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	---- altre cipolle mangerecce:		

Accordo bilaterale CH-Macedonia sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
1070	---- dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	---- dal 30 maggio al 15 maggio:		
1071	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
1080	--- scalogni	esente	
	– porri e altri ortaggi agliacei:		
	– porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:		
9010	--- dal 16 febbraio alla fine di febbraio	5.—	
	--- dal 1°marzo al 15 febbraio:		
9011	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
	-- altri porri:		
9020	--- dal 16 febbraio alla fine di febbraio	5.—	
	--- dal 1°marzo al 15 febbraio:		
9021	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
9090	-- altri		5.—
0704.	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati:		
	– altri:		
	-- cavoli rossi:		
9011	--- dal 16 maggio al 29 maggio	esente	
	--- dal 30 maggio al 15 maggio:		
9018	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	-- cavoli bianchi:		
9020	--- dal 2 maggio al 14 maggio	esente	
	--- dal 15 maggio al 1°maggio:		
9021	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	-- cavoli a punta:		
9030	--- dal 16 marzo al 31 marzo	esente	
	--- dal 1°aprile al 15 marzo:		
9031	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	-- cavoli di Milano:		
9040	--- dal 11 maggio al 24 maggio	esente	

Accordo bilaterale CH-Macedonia (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	--- dal 25 maggio al 10 maggio:		
9041	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
	-- cavoli cinesi:		
9060	--- dal 2 marzo al 9 aprile	5.—	
	--- dal 10 aprile al 1°marzo:		
9061	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
9090	-- altri	5.—	
0707.	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:		
	-- cetrioli:		
	-- cetrioli per insalata:		
0010	--- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	
	--- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
0011	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
	-- cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:		
0020	--- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	
	--- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
0021	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
	-- cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:		
0030	--- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	
	--- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
0031	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
	-- altri cetrioli:		
0040	--- dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	
	--- dal 15 aprile al 20 ottobre:		
0041	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	5.—	
0050	-- cetriolini		5.—
0708.	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:		
	-- fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):		
2010	-- da sgranare	esente	
	-- piattoni:		
2021	--- dal 16 novembre al 14 giugno	esente	
	--- dal 15 novembre al 15 giugno:		

Accordo bilaterale CH-Macedonia sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
2028	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* -- fagiolini long beans:	esente	
2031	--- dal 16 novembre al 14 giugno --- dal 15 novembre al 15 giugno:	esente	
2038	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* -- fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):	esente	
2041	--- dal 16 novembre al 14 giugno --- dal 15 novembre al 15 giugno:	esente	
2048	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)* -- altri:	esente	
2091	--- dal 16 novembre al 14 giugno --- dal 15 novembre al 15 giugno:	esente	
2098	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*	esente	
0709.	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: -- funghi e tartufi:		
5100	-- funghi	esente	
5200	-- tartufi -- pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: -- peperoni:	esente	
6011	--- dal 1° novembre al 31 marzo	esente	
6012	--- dal 1° aprile al 31 ottobre	5.—	
0712.	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
2000	-- cipolle -- altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi: -- patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate:	esente	
9021	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*	10.—	
9070	-- granoturco dolce, per l'alimentazione di animali -- altri:		15.—
ex 9081	--- in recipienti eccedenti 5 kg, aglio e pomodori, non mescolati	esente	
9089	--- altri		20.—

Accordo bilaterale CH-Macedonia (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
0807.	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: – meloni (compresi i cocomeri):		
1100	-- cocomeri	esente	
1900	-- altri	esente	
0808.	Mele, pere e cotogne, fresche: – mele:		
	-- da sidro e da distillazione:		
1011	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)*	esente	
	-- altre mele:		
	--- alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
1021	---- dal 15 giugno al 14 luglio	esente	
	---- dal 15 luglio al 14 giugno:		
1022	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	esente	
	--- in altro imballaggio:		
1031	---- dal 15 giugno al 14 luglio	2.50	
	---- dal 15 luglio al 14 giugno:		
1032	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	2.50	
	– pere e cotogne:		
	-- da sidro e da distillazione:		
2011	--- importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 20)*	esente	
	-- altre pere e cotogne:		
	--- alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
2021	---- dal 1°aprile al 30 giugno	esente	
	---- dal 1°luglio al 31 marzo:		
2022	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	esente	
	--- in altro imballaggio:		
2031	---- dal 1°aprile al 30 giugno	2.50	
	---- dal 1°luglio al 31 marzo:		
2032	----- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*	2.50	

Accordo bilaterale CH-Macedonia sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
0809.	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:		
	– albicocche:		
	– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
1011	– – – dal 1°settembre al 30 giugno	esente	
	– – – dal 1°luglio al 31 agosto:		
1018	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
	– – in altro imballaggio:		
1091	– – – dal 1°settembre al 30 giugno	esente	
	– – – dal 1°luglio al 31 agosto:		
1098	– – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
	– ciliegie:		
2010	– – dal 1°settembre al 19 maggio	esente	
	– – dal 20 maggio al 31 agosto:		
2011	– – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
	– prugne e prugnone:		
	– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:		
	– – – susine (comprese le prugne):		
4012	– – – – dal 1°ottobre al 30 giugno	esente	
	– – – – dal 1°luglio al 30 settembre:		
4013	– – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
4015	– – – prugnone	esente	
	– – in altro imballaggio:		
	– – – susine (comprese le prugne):		
4092	– – – – dal 1°ottobre al 30 giugno	esente	
	– – – – dal 1°luglio al 30 settembre:		
4093	– – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*	esente	
4095	– – – prugnone	esente	
0810.	Altre frutta fresche:		
	– fragole:		
1010	– – dal 1°settembre al 14 maggio	esente	
	– – dal 15 maggio al 31 agosto:		

Accordo bilaterale CH-Macedonia (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
1011	--- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* - lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi: -- lamponi:	esente	
2010	--- dal 15 settembre al 31 maggio --- dal 1°giugno al 14 settembre:	esente	
2011	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)* -- more di rovo o di gelso:	esente	
2020	--- dal 1°novembre al 30 giugno --- dal 1°luglio al 31 ottobre:	esente	
2021	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*	esente	
2030	-- more-lamponi - ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e u- vaspina: -- ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):	esente	
3010	--- dal 16 settembre al 14 giugno --- dal 15 giugno al 15 settembre:	esente	
3011	---- nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*	esente	
3020	-- uvaspina - altri:	esente	
9091	-- frutta tropicali	esente	
9099	-- altri	esente	
0811.	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: - altre:		
ex 9090	-- altre, senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti, non condizionati per la vendita al minuto, per la trasformazione a scopi industriali	esente	
0813.	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
1000	- albicocche	esente	
3000	- mele - altre frutta: -- pere:		9.—
4011	---- intiere		2.40

Accordo bilaterale CH-Macedonia sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	-- altre:		
	--- altre:		
ex 4099	---- altre, frutta tropicale		8.—
	– miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:		
	– di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802:		
	– – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50%:		
5019	---- altri		1.20
	--- altri:		
5029	---- altri		2.40
0904.	Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati:		
	– pimenti essiccati o tritati o polverizzati:		
2010	-- non lavorati	esente	
2090	-- altri	esente	
1006.	Riso:		
	– riso semi-imbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato:		
3090	-- altro	esente	
2001.	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:		
	– altri:		
	– – frutta:		
9011	--- tropicali	esente	
	– – ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante:		
ex 9090	--- altri, olive, capperi e funghi	esente	
2002.	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
	– pomodori, interi o in pezzi:		
1010	-- in recipienti eccedenti 5 kg		6.50
1020	-- in recipienti non eccedenti 5 kg		11.50
	– altri:		
9010	-- in recipienti eccedenti 5 kg		6.50

Accordo bilaterale CH-Macedonia (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	-- in recipienti non eccedenti 5 kg		
9021	--- polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento	esente	
9029	--- altri		11.50
2003.	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
1000	- funghi	esente	
2004.	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
	- altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:		
	-- in recipienti eccedenti 5 kg:		
ex 9018	--- altri ortaggi o legumi, cipolle, piselli e fagioli		10.—
	--- miscele di ortaggi o legumi:		
ex 9039	---- altre miscele: cipolle, piselli, fagioli e miscugli di pomodori e di peperoni denominati «Ajvar»		10.—
	-- in recipienti non eccedenti 5 kg:		
ex 9049	--- altri legumi, cipolle, piselli e fagioli		14.—
	--- miscele di ortaggi o legumi:		
ex 9069	---- altre miscele, cipolle, piselli, fagioli e miscugli di pomodori e di peperoni denominati «Ajvar»		14.—
2005.	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
	- piselli (<i>Pisum sativum</i>):		
4090	-- altri		14.—
	- fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):		
	-- fagioli, sgranati:		
5190	--- altri		14.—
	- altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi:		
	-- altri, in recipienti eccedenti 5 kg:		
ex 9011	--- altri ortaggi o legumi, pimenti del genere „ <i>Capsicum</i> “, capperi e carciofi		25.—
	--- miscele di ortaggi o legumi:		

Accordo bilaterale CH-Macedonia sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
ex 9039	----- altri ortaggi o legumi, pimenti del genere «Capsicum», capperi, carciofi e miscugli di pomodori e di peperoni denominati "Ajvar" -- altri, in recipienti non eccedenti 5 kg:		25.—
ex 9040	--- altri legumi, pimenti del genere «Capsicum», capperi e carciofi --- miscele di ortaggi o legumi:		35.—
ex 9069	----- altre miscele di ortaggi o legumi, pimenti del genere «Capsicum», capperi, carciofi e miscugli di pomodori e di peperoni denominati "Ajvar"		35.—
2006.	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):		
0010	– frutta tropicali, scorze di frutta tropicali	esente	
ex 0090	– altri, diversi dalle mele e dalle pere		22.50
2007.	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– altre:		
	-- altre:		
	--- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
9911	----- frutta tropicali	esente	
	--- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
9921	----- frutta tropicali	esente	
2008.	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:		
	– frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:		
	-- arachidi:		
1190	--- altre	esente	
	-- altri, compresi i miscugli:		
1910	--- frutta tropicali	esente	
ex 1990	--- altri, nocciole e pistacchi		7.50
2000	– ananassi	esente	
	– agrumi:		

Accordo bilaterale CH-Macedonia (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
3010	-- polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti		12.50
8000	-- fragole		6.—
	-- altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:		
	-- miscugli:		
9211	---- di frutta tropicali	esente	
9299	---- altri		20.—
	-- altre:		
	---- polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
9911	---- di frutta tropicali	esente	
9919	---- altre		5.—
	---- altre:		
	---- altre frutta:		
9996	---- frutta tropicali	esente	
9997	---- altri		5.—
2009.	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
5000	-- succhi di pomodoro		10.—
	-- succhi di uva (compresi i mosti di uva):		
	-- concentrati:		
6031	---- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)*	50.—	
	-- succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:		
8010	-- succhi di ortaggi o legumi		4.—
	-- altri:		
	---- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
8081	---- di frutta tropicali	esente	
8089	---- altri		5.60
	---- con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
8098	---- di frutta tropicali	esente	
8099	---- altri		14.—
	-- miscugli di succhi:		

Accordo bilaterale CH-Macedonia sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	-- succhi di ortaggi o legumi:		
	--- contenenti succhi di frutta a granella:		
9011	---- importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21)*		4.—
9029	---- altri		4.—
	-- altri:		
	--- altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	---- altri:		
9061	----- a base di frutta tropicali	esente	
9069	----- altri		5.60
	--- altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	---- altri:		
9098	----- a base di frutta tropicali	esente	
9099	----- altri		14.—
2102.	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:		
	– lieviti vivi:		
	-- altri:		
1099	--- altri	esente	
2103.	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:		
	– farina di senape, anche preparata e senape:		
	-- altra:		
3018	--- farina di senape, non mescolata	esente	
3019	--- altra	esente	
2201.	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:		
1000	– acque minerali e acque gassate	esente	
2204.	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009:		
1000	– vini spumanti		26.—

Accordo bilaterale CH-Macedonia (con disposizioni in materia d'origine)

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	
		applicabile	aliquota normale meno
		fr./100 kg lordo	
1	2	3	4
	– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole: – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:		
2150	– – – vini dolci, specialità e mistelle – – altri:		17.50
2950	– – – vini dolci, specialità e mistelle		17.50

Nota all'Allegato I

In caso di divergenze di opinione relative alla designazione delle merci della seconda colonna, prevale la tariffa doganale svizzera.

(*): le aliquote preferenziali delle colonne 3 e 4 si applicano alle importazioni nell'ambito dei contingenti doganali erga omnes convenuti in seno all'OMC.

Allegato II

Concessioni tariffali accordate dalla Repubblica di Macedonia alla Confederazione Svizzera

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Repubblica di Macedonia, la Repubblica di Macedonia accorderà alla Confederazione Svizzera le seguenti concessioni tariffali per i prodotti originari della Svizzera³

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota preferenziale	Contingente doganale
ex 0101.11	Cavalli vivi, riproduttori di razza pura	esente	illimitato
ex 0102.10	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura	esente	illimitato
ex 0103.10	Animali vivi della specie suina, riproduttori di razza pura	esente	illimitato
ex 0104.10	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura	esente	illimitato
ex 0104.20	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura	esente	illimitato
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	50 000 kg
ex 0406.90	Formaggi a pasta dura o semidura: Appenzeller, Tilsiter, Raclette, Fromage fribourgeois, Tête de Moine, Bündner Bergkäse, St. Paulin, Bernerkäse, Winzerkäse, Emmentaler, Greverzer, Sbrinz, Alpkäse; formaggi di capra o di pecora a pasta dura o semidura	esente	50 000 kg
0701.10	Patate, fresche o refrigerate: – da semina	esente	illimitato
1302.20	Sostanze pectiche, pectinati e pectati	esente	illimitato
2101.11/20	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate	25% del valore	illimitato

³ Le concessioni verranno pure accordate per le importazioni dal Principato del Liechtenstein verso la Macedonia finché rimarrà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Allegato III

Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo

1. (1) Per l'applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato originario della Macedonia o della Svizzera qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese.
 - (2) Sono considerati interamente ottenuti in Macedonia o in Svizzera :
 - a) i prodotti del regno animale ivi raccolti;
 - b) gli animali viventi ivi nati ed allevati;
 - c) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati;
 - d) i prodotti della caccia ivi praticata;
 - e) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati alle lettere a)-d).
 - (3) I materiali da imballaggio ed i recipienti da condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se quest'ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari.
2. In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente Allegato, ottenuti in Macedonia o in Svizzera e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relative alle lavorazioni e trasformazioni.
 3. (1) Il trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che sono trasportati direttamente fra la Macedonia e la Svizzera senza passare attraverso un altro territorio. Tuttavia i prodotti originari della Macedonia o della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di altri Stati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche ed i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei Paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione.
 - (2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova dell'avvenuta osservanza delle condizioni enunciate al paragrafo (1) in conformità delle disposizioni dell'articolo 13 (2) del Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e la Macedonia.
4. Conformemente all'Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati in Svizzera o in Macedonia su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una fattura corredata di una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B dell'Accordo tra AELS e la Macedonia.
 5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell'Accordo tra Stati dell'AELS e la Macedonia relativo al ristorno o all'esenzione dai dazi, ai certificati d'origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell'esenzione dai dazi, oggetto di queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo cui si applica l'Accordo tra AELS e la Macedonia.

Appendice dell'Allegato III

Lista dei prodotti citati al paragrafo 2 dell'Allegato III e per i quali sono applicabili condizioni diverse dal criterio dell'ottenimento integrale

Voce del SA	Designazione della merce	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 4 devono essere integralmente ottenuti
0406	Formaggi e latticini	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 4 devono essere integralmente ottenuti
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	Fabbricazione in cui tutti i fiori utilizzati devono essere integralmente ottenuti
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti di qualsiasi voce
1302	Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i prodotti utilizzati non deve superare il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2001	Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
	– tropicali	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> – tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto – il valore dei prodotti utilizzati del capitolo 17 non deve superare il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	– altri	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 7 e 8 utilizzati devono essere già prodotti originari
2002	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 7 utilizzati devono essere integralmente ottenuti
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 7 utilizzati devono essere integralmente ottenuti

Accordo bilaterale CH-Macedonia (con disposizioni in materia d'origine)

Voce del SA	Designazione della merce	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 7 devono essere integralmente ottenuti
2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 7 devono essere integralmente ottenuti
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate): <ul style="list-style-type: none"> - tropicali - altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore dei prodotti utilizzati del capitolo 17 non deve superare il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 7 e 8 devono essere già prodotti originari</p>
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore dei prodotti utilizzati del capitolo 17 non deve superare il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: <ul style="list-style-type: none"> - frutta tropicali, miscugli o polpe a base di frutta tropicali - altri 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto - il valore dei prodotti utilizzati del capitolo 17 non deve superare il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto <p>Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 7 e 8 utilizzati devono essere già prodotti originari</p>

Accordo bilaterale CH-Macedonia sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce del SA	Designazione della merce	Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: <ul style="list-style-type: none">– succhi di frutta tropicali, miscugli a base di frutta tropicali– altri	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none">– tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto– il valore dei prodotti utilizzati del capitolo 17 non deve superare il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 7 e 8 devono essere già prodotti originari
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009:	Fabbricazione in cui tutte le uve utilizzate devono essere già prodotti integralmente ottenuti
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:	Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto